



SENT. N. **301/2025**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24404** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da:

M.C., nato ad *omissis*, in data *omissis*, cod. fisc.

omissis, residente in *omissis*, via *omissis*

8, ed elettivamente domiciliato in Torino, via Sant'Antonio da Padova n. 10,

presso lo studio degli avvocati Nadia Tramontana (cod. fisc.

TRMND A86E61L219R) e Valeria Bianco (cod. fisc.

BNCVLR84H41A479L), che lo rappresentano e difendono in forza di procura

speciale in atti, PEC:

nadiatramontana@pec.ordineavvocatitorino.it,

valeriabianco@pec.ordineavvocatitorino.it;

contro

INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (c.f. 80078750587), con sede in Roma,

Via Ciriaco il Grande 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso anche

disgiuntamente dagli avv.ti Franca BORLA (BRLFNC60A71L219F) e Silvia

	ZECCHINI (ZCCSLV66S58I462C) dell’Avvocatura dell’Istituto, in forza di	
	procura generale <i>ad lites</i> del 22.3.2024 (rep. 37875/7313), a rogito dott.	
	Roberto Fantini Notaio in Roma elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio,	
	in Torino – Via Arcivescovado 9 - presso l’Ufficio Legale Distrettuale	
	dell’Istituto	
	e contro	
	MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t.	
	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in persona del	
	l.r.p.t.;	
	FATTO	
	Con ricorso ritualmente depositato il sig. C., Appuntato Scelto in	
	servizio presso il 1° Reggimento Carabinieri Piemonte, ha chiesto il	
	riconoscimento dipendenza da causa di servizio per le infermità “ <i>esiti di</i>	
	<i>intervento chirurgico di riduzione osteosintesi con placca in pregressa</i>	
	<i>frattura della clavicola e della coracoide di destra. Frattura composta del</i>	
	<i>processo articolare di c7, frattura del iii e iv e v metacarpo di destra,</i>	
	<i>subamputazione dell'interfalangea prossimale del iii dito della mano destra,</i>	
	<i>frattura del iv dito della mano destra. esiti di intervento di riduzione e</i>	
	<i>osteosintesi con placca della diafisi tibiale destra in politrauma della strada”</i> ”.	
	Esposta la dinamica dell’incidente stradale che determinava le su riportate	
	lesioni, il ricorrente ricorda che la Commissione medica ospedaliera, con	
	verbale n. MI124003284 del 10/07/2024, riconosceva la dipendenza da causa	
	di servizio delle infermità/lesioni riportate dall'App. Sc. C., e giudicava	
	il medesimo non idoneo al servizio.	
	Successivamente, in data 6 novembre 2024 il Comitato di verifica per le cause	
	- pag. 2 di 7 -	

	di servizio emetteva il parere n. 11063622014: ritenendo sussistere la colpa	
	grave del militare nella causazione del sinistro, giudicava l'infermità riportata	
	dal ricorrente non dipendente da causa di servizio.	
	Conseguentemente, con decreto n. 3937/24 emesso in data 11 novembre 2024,	
	il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri negava il riconoscimento	
	della dipendenza delle infermità del ricorrente della causa da servizio.	
	Parte ricorrente richiama relazione peritale in atti quanto alla dinamica	
	dell'incidente.	
	L'Inps si costituisce, con comparsa del 28/11/2025, richiamando il contenuto	
	dei parerei medici e del decreto n. 3937/2024, restando a questi vincolata.	
	La causa è stata discussa all'udienza del 16 dicembre 2025 ed entrambe le	
	parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.	
	All'esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con	
	motivazione contestuale, ai sensi dell'articolo 167, comma 1, c.g.c.	
	DIRITTO	
	Il ricorso deve essere accolto.	
	Preliminarmente, stante la ritualità delle notifiche, va dichiarata la contumacia	
	del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.	
	Nel merito, sussistono tutti i requisiti per il riconoscimento della causa di	
	servizio.	
	In primo luogo, quanto alle circostanze spazio temporali dell'incidente	
	occorso al sig. C., occorre ricordare che <i>“Ai fini del riconoscimento del</i>	
	<i>diritto all'indennizzo conseguente ad infortunio in itinere sussiste una</i>	
	<i>situazione di necessità nell'uso del mezzo proprio non solo allorché siano</i>	
	<i>assenti collegamenti pubblici di linea tra il luogo di lavoro e l'abitazione del</i>	
	- pag. 3 di 7 -	

lavoratore, ma anche quando, pur esistendo tali collegamenti, il loro utilizzo

sottopone il lavoratore stesso ad un eccessivo disagio” (Cons. st. Sez. 06,

sent. n. 01099 del 02/03/2000.

Anche la Suprema Corte ha chiarito che l’infortunio in itinere “*va inteso*

qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro,

dovendosi dare rilevanza ad ogni esposizione al rischio ricollegabile

finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o

indiretto, restando irrilevante l'entità del rischio e la tipologia della specifica

attività cui l'infortunato sia addetto, con il solo limite del "rischio elettivo",

da intendersi per tale quello che sia dovuto ad una scelta arbitraria del

lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad

impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività

lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra

lavoro, rischio ed evento” (Cass. n. 5814/2022).

Nella fattispecie in esame, è in atti l’autorizzazione concessa al ricorrente per

recarsi nella propria residenza alla fine del turno di lavoro. Essa, peraltro, si

trova in località della provincia di Torino, scarsamente collegata con mezzi di

trasporto pubblico, così rendendo necessario l’utilizzo del mezzo privato.

In ogni caso, dagli atti di causa non emergono contestazioni su tale aspetto.

Il motivo in virtù del quale il Comitato di verifica ha negato la dipendenza da

causa di servizio è la ritenuta colpa grave del C. nella causazione

dell’incidente (“*L'infortunio in itinere del pubblico dipendente va ascritto a*

causa di servizio anche in mancanza di un rischio specifico o aggravato e, più

in generale, ogni volta che non ricorra la colpa grave dell'interessato”; Cons.

st. sent. n. 798/1996).

	Tale motivazione è del tutto apodittica ed apoditticamente ricavata dal verbale	
	della Polizia stradale intervenuta sul luogo dell'incidente.	
	Dal verbale della Polizia, infatti, emerge chiaramente che l'autovettura contro	
	cui si è scontrato il motoveicolo del C. non solo aveva l'obbligo di dare	
	la precedenza ma, dalla raffigurazione grafica effettuata dai pubblici ufficiali	
	nell'immediatezza dell'evento, ha eseguito la svolta a sinistra prima del	
	consentito: tanto basta, a parere dello scrivente, per escludere una colpa grave	
	in capo al ricorrente. Detto in altri termini, indipendentemente dal definitivo	
	accertamento delle responsabilità, va recisamente escluso un comportamento	
	gravemente negligente in capo al ricorrente, tale da interrompere il nesso di	
	causalità causando un rischio elettivo.	
	Neppure, sotto tale profilo, può ritenersi rilevante la dichiarazione della teste	
	Quinzio: la riferita circostanza di aver visto la motocicletta del C. partire	
	<i>“a velocità pazzesca”</i> da un precedente semaforo non offre alcun elemento	
	rilevante. In primo luogo, in quanto la teste riferisce una mera valutazione; in	
	secondo luogo, in quanto è fatto notorio che un motoveicolo (specie della	
	tipologia di quella del ricorrente), ordinariamente, parte da un semaforo molto	
	più rapidamente di un'autovettura, così potendo dare l'impressione di una	
	velocità superiore a quella reale.	
	Infine, perché dall'annotazione di Polizia non risulta in alcun modo che il	
	C. guidasse al di sopra del limite di velocità, pari, in quel tratto di strada,	
	a 90 km/h.	
	Stupisce, pertanto, la sommaria valutazione svolta dal Comitato di verifica e	
	la pedissequa adesione ad un simile giudizio da parte del Comando dell'Arma	
	dei Carabinieri (che, invece, avrebbe potuto valutare criticamente la	
	- pag. 5 di 7 -	

	situazione e motivatamente discostarsi dal giudizio del Comitato).	
	Le spese seguono la soccombenza (a carico dell'Amministrazione di appartenenza) e sono liquidate a favore di parte ricorrente come da	
	dispositivo. Spese compensate quanto all'Inps, mero ufficio pagatore.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione monocratica,	
	Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'infermità certificata in capo al	
	sig. C.M. dipendente da causa di servizio.	
	Condanna il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri al pagamento delle	
	spese legali in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 1.900,00	
	(millenovecento/00) oltre spese generali, IVA e CPA.	
	Così deciso in Torino, il 16 dicembre 2025.	
	Il Giudice	
	Dott. Cristiano Baldi	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 16/12/2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Dott.ssa Caterina Scrugli	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs.	
	30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta	
	l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e,	
	se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.	
	Torino, data della firma digitale	
	- pag. 6 di 7 -	

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli
altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi
causa.

Torino, 16/12/2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente